

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 in data 30/11/2010

OGGETTO: “RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.01.2011 / 31.12.2015”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona in merito all’argomento;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18.11.2005, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2006 al 31.12.2010;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Economico-Finanziari n. 104 del 25.11.2005 concernente l’approvazione del bando e l’indizione della relativa gara per licitazione privata;

Atteso che con atto dello stesso Responsabile n. 117 del 29.12.2005 è stato approvato il verbale di aggiudicazione del servizio di tesoreria alla Banca Popolare di Sondrio S.C. a r.l. con sede in Sondrio - Piazza Garibaldi, 16;

Che in data 02.02.2006 – n. 1012 di rep. è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria tra il Comune di Nibionno e la Banca Popolare di Sondrio S.C. a r.l. poi registrato a Lecco il 07.02.2006 al n. 456 serie 1;

Considerato che ai sensi dell’art. 1 della citata convenzione è stata prevista, al termine dei cinque anni di durata, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, la possibilità del rinnovo del rapporto in essere con espresso richiamo all’art. 210 del D.Lgs. 267/2000;

Letto l’art. 210 del testo Unico sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Ente Locale può procedere per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;

Atteso che le disposizioni del succitato articolo portano alla conclusione che il rinnovo del contratto di tesoreria determina per il Comune la necessità di attivare un nuovo procedimento di negoziazione delle condizioni del servizio esercitando nuovamente la sua autonomia a negoziale;

Evidenziato che la banca interpellata in merito ad un eventuale rinnovo, ha manifestato la propria disponibilità;

Vista l’allegata nota del 21.10.2010 acclarata al protocollo del Comune in data 04.11.2010 n. 14463, con la quale la Banca Popolare di Sondrio S.C. a r.l. comunica la propria disponibilità al rinnovo del servizio dal 01.01.2011 al 31.12.2015 alle medesime condizioni, come indicato nella stessa nota;

Che il servizio di tesoreria comunale gestito dalla Banca Popolare di Sondrio S.C.. a r.l. è stato svolto in maniera puntuale e precisa con reciproca soddisfazione da entrambe le parti;

Considerato che in base alle direttive comunitarie che prevedono il rispetto di principi di libera circolazione di beni e di servizi, di trasparenza e di par condicio tra gli operatori economici, è evidente che:

- la causa del rinnovo è già stata adeguatamente esternata negli atti di gara originali;
- l’esistenza di un rapporto istituzionale tra l’ente e l’Istituto tesoriere da sempre improntato a principi di regolarità contabile, correttezza ed efficienza amministrativa;

Considerato, altresì, che la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 8113 del 03.04.2009) ha precisato che il contratto di tesoreria tra un istituto di credito privato e un ente locale deve essere quantificato in termini

di rapporto concessorio e non di appalto di servizi il cui oggetto consiste nel conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico ed il controllo sulle regolarità dei documenti contabili nonché il controllo del rispetto dei limiti dello stanziamento in bilancio;

Accertato che le norme sull'appalto del servizio pubblico (Codice Contratti) non possono applicarsi in via diretta al servizio di tesoreria riconducibile al novero dei servizi bancari e finanziari, in quanto quest'ultimo è contratto a titolo gratuito (Tar Veneto, sentenza 10.07.2006, n. 2006);

Appurato infine che l'art. 210 del T.U.E.L. non è stato abrogato esplicitamente dall'art. 23 della L. 62/2005 (Legge Comunitaria) la quale ha eliminato la possibilità per gli enti locali del rinnovo dei contratti, né può invocarsi l'abrogazione implicita in quanto la norme è cosiddetta clausola di rafforzamento (art. 1 comma 4 T.U.E.L.);

Tenuto conto, inoltre, che la possibilità del rinnovo del contratto di tesoreria per non più di una volta è ammessa al secondo comma dell'art. 210 del T.U.E.L. 267/2000;

Vista la Legge 62/2005 (comunitaria 2004);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 24.07.1996 e successive modifiche, esecutiva ai sensi di legge;

Si dà atto che tutta la discussione è contenuta nei files registrati agli atti d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Constatata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 12 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di rinnovare per le motivazioni tutte espresse in premessa, la convenzione per il servizio di tesoreria attualmente in essere con la Banca Popolare di Sondrio S.C. a r.l. per un ulteriore periodo di cinque anni e specificatamente dal 01.01.2011 al 31.12.2015;
- di demandare al Responsabile dell'Area Servizi Economico-Finanziari e Personale la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti per il rinnovo della convenzione nei termini sopra stabiliti;
- di comunicare il presente provvedimento alla Banca Popolare di Sondrio S.C. a r.l.;
- di dichiarare, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 12 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.---